

TRA CRIMINI E PECCATI.
LA GIURISDIZIONE SUI CRIMINI DI MISTO-FORO NELLA
REPUBBLICA DI VENEZIA (XVIII SEC.)¹

di Fabiana Veronese

«Contro i rei di sì enormi delitti ambidue le potestà, ecclesiastica e secolare, hanno decretato le pene poiché i canoni di quella prescrivono la scomunica e le leggi di questa anco la morte corporale, l'una havendo per fine la salvezza delle anime e l'altra la pubblica tranquillità et il vendicar insieme le offese et ingiurie fatte al Signor Iddio».²

I crimini di misto foro

Attraverso l'emanazione della bolla *Licet ab initio* (21 luglio 1542) e la nascita della Congregazione del Sant'Uffizio, la Chiesa edificò un organismo sovrastatale con lo scopo di combattere l'eresia; di fatto l'Inquisizione romana fu l'unica forma di potere centralizzato destinata a sopravvivere nella penisola italiana per tutta l'età moderna. Com'è noto, la storia del sacro tribunale fu caratterizzata dalla compresenza di poteri politici estremamente frammentati.³ Nella maggior parte dei casi questa condizione rese necessaria una mediazione pressoché continua tra il Sant'Uffizio e le autorità secolari, soprattutto intorno ad alcuni nodi specifici. Uno di questi fu rappresentato dai crimini di misto foro, un campionario di delitti per i quali, sin dalla prima età moderna, la tradizione giuridica aveva previsto una pluralità di interventi diversi. Questi crimini, infatti, potevano essere perseguiti in concorrenza sia dal

¹ABBREVIAZIONI:

ACDF	Archivio della Dottrina per la Congregazione della Fede, Città del Vaticano;
ACAU	Archivio della Curia Arcivescovile di Udine;
ADAR	Archivio Diocesano di Adria e Rovigo;
ASVe	Archivio di Stato di Venezia;
DBI	<i>Dizionario Biografico degli Italiani</i> , Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1960 -
DSI	V. Lavenia, A. Prosperi, J. Tedeschi (a cura di), <i>Dizionario Storico dell'Inquisizione</i> , Pisa, Scuola Normale Superiore, 2010, 4 voll.

² ASVe, *Consultori in iure*, 192, c. 169 v, parere relativo al chierico Toletta – presunto bestemmiatore e apostata – sottoscritto dal consultore *in iure* fra Paolo Celotti, 15 agosto 1724.

³ V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in G. Paolin (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Trieste, EUT, 2001, pp. 34-80, in particolare alle pp. 39, 40.

foro ecclesiastico esterno – ordinario e delegato – sia da quello secolare; di solito il primo si occupava di indagare le coscienze e il secondo di punire lo scandalo arrecato dai comportamenti devianti.⁴ Per descrivere la natura di questi reati ritengo sia utile prendere a prestito un'espressione coniata dalla sociologia anglosassone: nella quasi totalità dei casi questi delitti furono dei «crimini senza vittime».⁵ A essere perseguiti erano le opinioni, il credo religioso, i comportamenti sessuali ovvero gli aspetti intimi della coscienza individuale: la natura di questi delitti, impersonale e immateriale, faceva sì che la vittima diventasse un'entità astratta. I giuristi risolsero la questione accostando la parte lesa a quella del sovrano, facendo confluire questi crimini nelle più vaste categorie dei reati di lesa maestà e di lesa maestà divina; questi ultimi in particolare generarono una compenetrazione e un sostegno reciproco tra la sfera religiosa e quella statale.⁶

In questa sede non è possibile ripercorrere nei dettagli le complesse fasi che portarono alla sovrapposizione delle competenze tra le istituzioni ecclesiastiche e quelle secolari;⁷ in generale le ricerche condotte sull'argomento hanno rilevato come questo processo si sia realizzato tra il Quattro e il Cinquecento, in concomitanza con la nascita di una serie di tribunali politici statali deputati al controllo della moralità e caratterizzati da procedure segrete e straordinarie. In quel frangente, per evitare i conflitti che potevano derivare tra gli organismi concorrenti, i giuristi elaborarono una particolare dottrina, che disciplinava l'ordine d'intervento dei fori attraverso il principio di prevenzione (la romanistica precedenza d'indagine, detta anche *praeventio*). Negli anni Ottanta del Cinquecento la situazione si complicò ulteriormente: la Congregazione del Sant'Uffizio, dopo aver arginato il diffondersi della “peste ereticale”, estese la propria giurisdizione ad alcuni reati per i quali, a seconda delle circostanze, erano già competenti il foro ordinario o i tribunali statali.⁸ Nella prassi era particolarmente difficile gestire questo groviglio di competenze: poteva succedere, infatti, che per perseguire lo stesso crimine il podestà agisse *ex officio*, in presenza del corpo del delitto, il vescovo in base alla pubblica voce e fama e l'inquisitore sul sospetto d'eresia.⁹

In quest'ottica la storia del Sant'Uffizio deve essere considerata come un alternarsi di mediazioni, conflitti e, più raramente, collaborazioni con gli altri organismi deputati al controllo della moralità. Non a caso, dagli anni Novanta, alcuni “storici dell'Inquisizione” hanno richiamato l'attenzione sui *mixti fori*: approfondire come si rapportassero le diverse istituzioni intorno a questi crimini, poteva essere particolarmente utile per ampliare le conoscenze sulla storia dell'Inquisizione romana. Nel volume *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, denunciando una troppo rigida ripartizione tra le categorie storiografiche “Stato” e “Chiesa”, Adriano Prosperi auspicava che fossero svolte ricerche sui «terreni d'intersezione» tra la giurisdizione statale e quella ecclesiastica, suggerendo implicitamente di scavare in altre tipologie documentarie e non solo nei fascicoli

⁴ V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*», p. 38; *Idem*, *Tribunali secolari*, in DSI, III, pp. 1598-1602.

⁵ C. Povolo, *La vittima nello scenario del processo penale. Dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico. Introduzione*, «Acta Histriae», 12, 2004, pp. I-XIV.

⁶ M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza politica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 346-348; P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 173, 174.

⁷ Per maggiori approfondimenti vedi E. Brambilla, *Confessione, casi riservati e 'giustizia spirituale' dal XV secolo al Concilio di Trento*, in C. Nubola, A. Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV e XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 491-540, in particolare alle pp. 502, 503; *Eadem*, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 283, 297-302.

⁸ *Eadem*, *La polizia dei tribunali ecclesiastici*, in L. Antonielli, C. Donati, (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XVIII secolo)*, Catanzaro, Rubbettino, 2003, pp. 73-110, in particolare alle pp. 82, 91.

⁹ *Eadem*, *Alle origini del Sant'Uffizio*, p. 304.

inquisitoriali;¹⁰ alcuni anni dopo l'invito fu colto da Vincenzo Lavenia, autore di un esauriente saggio sulla stregoneria e sui reati diabolici con un taglio che privilegia l'analisi della trattatistica nella prima età moderna.¹¹ Infine, nell'ultimo decennio, gli storici hanno dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della questione che è stata affrontata, sebbene a grandi linee, in alcune monografie e saggi, nella maggior parte dei casi sbilanciati a favore del Cinquecento e Seicento.¹² In generale i meccanismi che regolarono le dinamiche settecentesche sono ancora piuttosto oscuri, una lacuna che riflette la situazione generale degli studi sull'Inquisizione.¹³

In queste pagine intendo occuparmi delle modalità con le quali avvenne, nel corso del XVIII secolo, il dialogo pressoché costante tra l'Inquisizione e le autorità civili della Repubblica di Venezia intorno ai crimini di misto foro. In particolare, mi concentrerò sul tormentato processo di appropriazione da parte dello stato della competenza sui reati in oggetto e sul ruolo chiave rivestito dai consultori *in iure* nel ricondurre l'Inquisizione all'interno dei confini giurisdizionali imposti dallo stato.

Districare le competenze: il ruolo dei consultori in iure

Non mi dilungherò sulle particolarità del funzionamento dell'Inquisizione nei territori della Repubblica di Venezia – già evidenziate, sebbene con finalità diverse, dagli storici che hanno interrogato a più riprese il fondo veneziano del Sant'Uffizio – se non per cogliere alcune caratteristiche che considero essenziali per l'argomento qui trattato.¹⁴ Senz'ombra di dubbio un elemento distintivo dell'Inquisizione veneziana fu la presenza degli assistenti laici nelle aule del sacro tribunale, i Savi all'eresia a Venezia e i rettori in terraferma, grazie ai quali le magistrature civili potevano essere costantemente informate su quanto avveniva nelle quattordici sedi inquisitoriali di stato. Un'altra peculiarità, strettamente legata alla repressione dei crimini di misto foro, fu l'applicazione della *praeventio* per la quale il diritto veneto aveva previsto una variazione rispetto al diritto romano. In linea teorica tale principio serviva sia a disciplinare l'ordine d'intervento dei fori sia a evitare che «i colpevoli venissero puniti due volte per la stessa infrazione».¹⁵ In altri termini, secondo il principio romanistico, il primo tribunale a procedere su un caso era anche l'unico a poterne rivendicare la giurisdizione esclusiva. Le leggi veneziane, invece, avallavano la formazione di più processi che sarebbero stati avviati uno dopo l'altro, seguendo l'ordine dettato dalla prevenzione. Al termine dei procedimenti si sarebbe data esecuzione alle sentenze, dopodiché il colpevole avrebbe scontato consecutivamente tutte le pene inflitte.

¹⁰ A. Prospero, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, p. 350.

¹¹ V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*», pp. 34-80.

¹² Accenni ai *crimina mixti fori* si trovano in G. Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Bari-Roma, Laterza, 2008; S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

¹³ Il Settecento è un secolo particolarmente trascurato dagli studi sull'Inquisizione, a proposito cfr. G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 95, 96; A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006, p. 700.

¹⁴ Sul funzionamento del Sant'Uffizio nei territori della Repubblica di Venezia vedi A. Del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella Repubblica di Venezia*, «*Critica Storica*», 25, 1988, pp. 244-294; *Idem*, *L'Inquisizione in Italia*, pp. 355, 356.

¹⁵ M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 65.

Il ricorso a questa particolare prassi è documentato sin dal 1410 in una *parte* presa dal Maggior Consiglio per disciplinare la concorrenza nella persecuzione d'«herbarie, stregherie e malie». Secondo la norma, il foro secolare si sarebbe occupato del maleficio e nello specifico della «morte, delibazione e turbazione di mente di alcuna persona» mentre quello ecclesiastico avrebbe perseguito l'*error intellecti*. Nel Cinquecento questa particolare forma di dottrina di misto foro fu adottata anche nei casi di blasfemia e di “offese” arrecate a immagini sacre, soprattutto quando fosse particolarmente difficile discernere tra bestemmie ordinarie ed ereticali (quest'ultime, a differenza delle prime, mettevano in discussione i dogmi della dottrina). Per dirla con Paolo Sarpi si prevedeva, anche in questo caso, che l'Inquisizione e i tribunali statali si occupassero ognuno della «parte sua espedendo il processo, [partendo] da quello che sarà stato il primo ad incominciarlo e fatte le sentenzie si darà esecuzione a ambedue».

Nominato consultore e teologo della Repubblica in occasione dell'Interdetto, il servita fu il primo a «lasciare testimonianza di come, intorno ai reati di misto foro, si giocasse una partita di riconosciuta rilevanza».¹⁶ Intorno al primo decennio del Seicento, inoltre, il governo della Repubblica gli commissionò una scrittura destinata ad avere una vitale importanza per regolare i rapporti tra Inquisizione e magistrature statali: il consulto *Sopra l'Officio dell'Inquisizione*, detto anche *capitolare*, dove Sarpi raccolse tutte le norme emanate sino a quel momento in materia di Sant'Uffizio. Sino alla caduta della Repubblica di Venezia, infatti, il testo diventò il principale riferimento normativo per i rettori che si apprestavano ad assistere i giudici di fede durante i procedimenti inquisitoriali. Nella pratica il *capitolare* era particolarmente utile sia per sciogliere i dubbi concernenti le competenze di foro sia per accertare che le procedure adottate dagli inquisitori si conformassero alle leggi dello stato.¹⁷ Dopo Sarpi il Sant'Uffizio e i temi legati alla sovranità del sacro tribunale trovarono frequentemente spazio fra le carte dei consultori che ereditarono l'ufficio del servita; in materia criminale furono proprio le penne dei giuristi a decidere, di caso in caso, quale foro dovesse perseguire determinati crimini o se fosse lecito applicare la dottrina di misto foro. Il controllo degli inquisitori, la corretta applicazione delle procedure e il rispetto delle competenze, inoltre, rientrarono in un contesto più ampio, un orizzonte giurisdizionalistico che, nel corso del XVIII secolo, impegnò intensamente le magistrature della Repubblica. I consultori ne influenzarono gli esiti: coinvolti nel ruolo di interpreti del diritto, si trovano in prima linea nella difesa della sovranità statale, soprattutto nei confronti delle pretese avanzate dalla Sede apostolica.

In particolare lo scavo documentario che ho condotto sui consulti settecenteschi, integrato con indagini nei fondi superstiti del Sant'Uffizio – conservati a Udine e a Venezia – e con le fonti prodotte da alcune magistrature statali, ha reso possibile reperire nuove informazioni sul sacro tribunale e sul suo modo di rapportarsi con il potere secolare. I consulti, infatti, riportano informazioni su quelle sedi per le quali non si conserva più un archivio completo del Sant'Uffizio (Belluno, Bergamo, Brescia, Capodistria, Crema, Conegliano, Rovigo, Ceneda-

¹⁶ V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*», p. 58; più in generale sull'ufficio dei consultori in iure vedi A. Barzani, *I consultori “in iure”*, in *Storia della cultura veneta dalla Controriforma Alla fine della Repubblica. Il Settecento*, vol. V-II, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 179-199. Su Paolo Sarpi vedi V. Frajese, *Sarpi scettico. Stato e chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, il Mulino, 1994, p. 307. Sul ruolo rivestito dal servita nel difendere la giurisdizione statale in materia di *crimina mixti fori* cfr. V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*», p. 61.

¹⁷ L'edizione del testo si trova in G. Gambarin (a cura di), *Scritti giurisdizionalistici, fra Paolo Sarpi*, Bari, Laterza, 1958. Sull'importanza del testo cfr. le considerazioni di C. Pin (a cura di), *Paolo Sarpi. Consulto (1606-1609). I consulto dell'Interdetto (1606-1607)*, I, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001, pp. 19, 20.

Treviso, Vicenza, Verona e Zara).¹⁸ Nella maggior parte dei casi, infatti, erano proprio i rettori insediati in terraferma a sollevare i dubbi in materia di Sant'Uffizio e a esporli alle magistrature competenti le quali, a loro volta, li giravano ai consultori *in iure*; dopodiché il consulto seguiva il percorso inverso: dai giuristi alle magistrature veneziane (che, dopo averlo approvato, lo rispedivano al rappresentante). Dall'analisi dei consulti emerge come queste scritture fossero tenute in una particolare considerazione da parte dello stato: si trattava di uno strumento essenziale per soccorrere i rettori e le magistrature veneziane, difendendole da eventuali prevaricazioni da parte del Sant'Uffizio. All'interno del fondo *Consultori in iure* ho rinvenuto un centinaio di scritture riguardanti i rapporti tra Inquisizione e magistrature secolari della Repubblica di Venezia per il periodo che si estende dal 1700 sino al 1768. In generale l'analisi dei consultori si apre con un'attenta ricostruzione del caso specifico, alla quale segue la parte più tecnica del parere. Quest'ultima è anche quella meno neutra: i consultori servivano la sovranità statale, rispondendo alle esigenze di un governo oligarchico all'interno del quale i politici ricoprivano anche il ruolo di giudici, senza avere necessariamente un'adeguata preparazione giuridica.

Esaminando i pareri si ha la netta impressione che fossero gli stessi consultori a orchestrare dall'alto le controversie, i conflitti e le collaborazioni tra l'Inquisizione e il governo veneziano. Nella maggior parte dei casi a loro sottoposti, infatti, i suggerimenti dei consultori furono presi in considerazione diventando esecutivi sotto forma di deliberazioni emesse poi dal Consiglio dei Dieci o dal Senato. La ricognizione sui pareri, inoltre, ha permesso di riconoscere alcune fasi di "maggiore rigidità" da parte dello stato nei confronti delle richieste della Santa Sede. Soprattutto quando, intorno ad alcuni crimini di misto foro, si accesero aspre battaglie giurisdizionali. Una di queste ebbe luogo negli anni Venti del Settecento intorno al furto sacrilego; in quel momento la penna dei consultori – e in particolare quella di fra Paolo Celotti – fu fondamentale per risolvere la questione. Al termine della disputa tra Repubblica e Congregazione del Sant'Uffizio, la quale fece rasentare lo scontro diplomatico tra Stato e Santa Sede, il reato fu ricondotto nell'orbita della giurisdizione civile.¹⁹

All'incirca sino al 1770 i consultori consigliarono un'azione giudiziaria congiunta per alcune tipologie di reati: il sortilegio, l'apostasia, la bestemmia, l'offesa arrecata a immagini sacre, la proposizione di massime ereticali, la stregoneria, i reati diabolici e l'adescamento in confessionale, crimini che la penalistica veneziana aveva da tempo ricondotto entro il confine dei reati di lesa maestà divina.²⁰ E tuttavia i casi si fecero sempre più rari mano a mano che ci si avvicinava alla svolta degli anni Sessanta del Settecento: con la stagione riformistica,

¹⁸ Sulla situazione degli archivi inquisitoriali in Italia vedi A. Del Col, *Archivi e sedi documentarie in Italia*, in DSI, I, p. 85 e A.P. Bidolli, *Il Sistema Archivistico Nazionale e i documenti dell'Inquisizione in Italia*, «Giornale di Storia», 6, 2011, ISSN 2036-4938, <http://www.giornaledistoria.net>.

¹⁹ Per punire questo reato di lesa maestà divina il Sant'Uffizio e il Consiglio dei Dieci avevano previsto l'applicazione della pena capitale; su questo argomento vedi F. Veronese, *L'orrore del sacrilegio. Abusi di sacramenti, pratiche magiche e condanne a morte a Venezia nel primo ventennio del Settecento*, «Studi Veneziani», ns. LII, 2006, pp. 265-342. Nel corso del XVIII secolo non mancarono contrasti tra autorità ecclesiastiche e secolari, anche se in misura minore, sul reato di celebrazione abusiva della messa; a proposito vedi Eadem, *Ladri sacrileghi e 'celebranti non promossi'. Le condanne a morte nei rapporti fra autorità statali e Inquisizione (secolo XVIII)*, «Studi Veneziani», ns. LIX, 2010, pp. 225-278. Più in generale sugli abusi sacramentali cfr. A. Prosperi, *Abuso di sacramenti e sacramentali*, DSI, I, pp. 16-18. Sul profilo biografico di fra Paolo Celotti vedi P. Preto, *Celotti, fra Paolo*, in DBI *ad vocem*.

²⁰ G. Scarabello, *Progetti di riforma nel diritto veneto criminale nel Settecento*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (secoli XV-XVIII)*, II, Roma, Jouvence, 1985, pp. 377-415, in particolare alle pp. 386, 387.

complice la decadenza del sacro tribunale, questi delitti furono ricondotti nella sfera della giurisdizione civile, sino a scomparire del tutto dalle carte dei consultori *in iure*.²¹

Due processi e due sentenze: il misto foro nella Repubblica di Venezia

In questo paragrafo analizzerò alcuni episodi di misto foro, cercando di coprire lo spettro di delitti che i consultori fecero rientrare in questa categoria nel corso della prima metà del XVIII secolo, quando tali reati non erano ancora stati ricondotti sotto la giurisdizione esclusiva dello stato. Tra questi l'adozione della dottrina di misto foro fu applicata con una certa regolarità nei casi di blasfemia e di «oltraggio» di immagini sacre, due materie che si trovavano esposte nel capo ventunesimo del *capitolare*.²² L'offesa arrecata alle immagini sacre, spesso accompagnata da espressioni irreverenti nei confronti di Dio, della Vergine o dei santi, se non da vere e proprie bestemmie, era una di quelle manifestazioni di miscredenza, nel senso di «comunicazione dell'incredulità o del non conformismo in genere», fra le più comuni: la gestualità accompagnava spesso le parole e costituiva uno di quei canali espressivi nei quali si manifestava il dissenso.²³ In questo contesto l'episodio accaduto nei pressi di Vicenza ai danni di una Vergine dipinta in un capitello dovette essere sembrato piuttosto grave al podestà Giovanni Duodo.²⁴ L'identità del colpevole gli fu svelata solo alcuni giorni dopo, nelle aule del Sant'Uffizio, quando il sacro tribunale accolse la denuncia contro un certo Antonio Gianezio, detto Giancesin, ritenuto responsabile «d'haver ammazzato la Madonna», dopo averle sparato con il fucile. Le autorità veneziane, informate dal podestà su quello che avveniva in periferia, rimisero la questione ai consultori *in iure*, che suggerirono di attenersi a quanto prescritto nel *capitolare*: il foro ecclesiastico avrebbe indagato sul sospetto d'eresia, quello secolare si sarebbe occupato dello scandalo, i due fori si sarebbero avvicendati secondo l'ordine stabilito dalla *praeventio*.²⁵

I giuristi presero la stessa decisione, applicando di fatto la dottrina del misto foro anche nel caso relativo a Ugo Ughi, d'Isola d'Istria. Secondo quanto riferito dal podestà di Capodistria – che aveva assistito alla sessione del tribunale del Sant'Uffizio – a Ugo Ughi erano imputati diversi crimini: bestemmie contro Dio e la Vergine e i santi, «freggi da lui fatti con coltello e con spada in immagini della stessa beata vergine Maria e de' santi, lordure, dileggi et ingiurie usate con fatti e con parole ad immagini simili». Il rettore si era trovato al cospetto di una matassa di competenze che da solo non riusciva a sbrogliare: temeva che l'Inquisizione non dovesse procedere su tutti i reati attribuiti a Ughi. Di questo problema aveva discusso anche

²¹ Sulle riforme settecentesche in materia di Sant'Uffizio vedi M. Peruzza, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche: il caso veneziano*, «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», ns. 46, luglio – dicembre 1994, pp. 139-186.

²² P. Sarpi, *Sopra l'Officio dell'Inquisizione*, in *Scritti giurisdizionalistici*, capo XXI, p. 125.

²³ *Le parti criminali* del Consiglio dei Dieci sono ricche di denunce contro coloro che in qualche modo avevano deriso, rovinato o offeso immagini sacre, a proposito F. Barbierato, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia tra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006, pp. 94-99, la citazione è a p. 98.

²⁴ Pertanto erano stati informati anche i Capi del Consiglio dei Dieci, che avevano delegato *in loco* un procedimento col *rito*. Sul famigerato «rito» del Consiglio dei Dieci vedi S. Girardello, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio dei dieci (XVIII secolo)*, in C. Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 419-470.

²⁵ ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, 20, carte non numerate, consulto di Odoardo Maria Valsecchi e del conte Antonio Sabini, 4 luglio 1708.

con l'inquisitore di Capodistria, definito dallo stesso podestà come un «uomo assai discreto e ragionevole». Assieme avevano analizzato le norme riportate nel *capitolare* giungendo a un comune accordo: le bestemmie e gli sfregi inflitti alle immagini sacre sarebbero state giudicate dal foro laico, mentre l'inquisitore avrebbe proceduto sull'intenzione.²⁶ I Consultori in iure, chiamati a fornire il proprio parere, spesero parole benevole nei confronti del rappresentante veneziano, che si era adoperato per preservare la giurisdizione statale. Spiegarono poi come dovessero essere sciolte le competenze relative ai crimini imputati a Ugo Ughi. Lo fecero attraverso una scrittura molto lunga all'interno della quale precisarono che l'offesa arrecata alle immagini sacre, le bestemmie e le massime ereticali (soprattutto quelle contro la verginità di Maria) erano gravi crimini di lesa maestà divina e pertanto dovevano essere puniti dalle magistrature laiche; allo stesso tempo i Consultori riconobbero il grave sospetto d'eresia che gravava sulla testa di Ughi e quindi la legittimità del Sant'Uffizio a indagarne la coscienza. Al termine dei processi l'uomo avrebbe scontato, una dopo l'altra, entrambe le condanne.²⁷

Il sortilegio, al pari della bestemmia, rappresentò un altro «terreno di intersezione» tra la giurisdizione ecclesiastica e quella statale. L'8 novembre 1708 la Congregazione del Sant'Uffizio discusse il caso di fra Antonio Padersani, minore conventuale e maestro di grammatica a Lendinara, denunciato al Sant'Uffizio di Rovigo con l'accusa di aver commesso sortilegi.²⁸ In particolare era stato denunciato per utilizzo di particole consacrate, alcune delle quali «involve [...] in molica di pane e date da mangiare a un cane con rinnegare la santissima trinità», per aver ingoiato una carta sottoscritta col proprio sangue e per essersi dedicato all'arte magica. Inoltre a Padersani erano state imputate anche una serie di massime ereticali e il possesso di un libro proibito, uno dei più diffusi e noti manuali di negromanzia di tutta l'età moderna, la *Clavicola di Salomone*.²⁹ I consultori *in iure*, chiamati a pronunciarsi sul caso, spiegarono che le imputazioni addossate a Padersani si dividevano in due categorie: le «opinioni» per reprimere le quali era competente il Sant'Uffizio e le «operazioni» che dovevano essere perseguite dalle autorità statali. Ricordarono come contro i sortilegi, le divinazioni, «mallie e stregarie», alcune commesse con abuso di sacramenti, altri «per esercizio di altre pestifere sue abominazioni» la Repubblica avesse fulminato leggi molto severe e punizioni altrettanto esemplari. L'intreccio delle competenze fu comunque risolto con l'applicazione della dottrina del misto foro: i consultori suggerirono di far terminare il processo all'Inquisizione, in applicazione della prevenzione, dopodiché Padersani sarebbe stato consegnato all'autorità secolare.³⁰

²⁶ ASVe, *Senato, Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, 23, carte non numerate, dispaccio del podestà di Capodistria, Francesco Maria Malipiero al Senato, 15 luglio 1711.

²⁷ *Ivi*, carte non numerate, consulto sottoscritto da fra Odoardo Maria Valsecchi e il conte Antonio Sabini, *sub data* 19 ottobre 1711. Questi suggerimenti furono resi esecutivi attraverso un decreto del Senato, cfr. *Ivi*, cc. non numerate, deliberazione del Senato, 2 gennaio 1712.

²⁸ ACDF, *Decreta S. O. (1708)*, c. non numerata, 8 novembre 1708.

²⁹ Sulle molteplici tradizioni del testo e la sua circolazione clandestina della *Clavicola di Salomone* vedi F. Barbierato, *Nella stanza dei circoli. Clavicola Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002.

³⁰ ASVe, *Senato Deliberazioni Roma expulsis papalisticis*, 20, cc. non numerate, consulto di Antonio Sabini e di Celso Viccioni, 12 dicembre 1708. Per maggiore chiarezza i consultori riportarono in copia i capi diciannovesimo e ventesimo del *capitolare*. L'elenco completo dei sortilegi commessi da Padersani si trova in ADAR, *Cause criminali*, 14, carte non numerate, s.d.

Il doppio procedimento era previsto anche per perseguire «erbarie, stregarie, malie e malefici», se connotati da eresia manifesta.³¹ Per questa ragione, nel 1703, una madre chioggiotta, che aveva sciolto una particola consacrata nel brodo per provocare l'aborto della figlia, dovette fare i conti sia con il Sant'Uffizio sia con il Consiglio dei Dieci, il massimo organo penale della Repubblica. Se la «stregheria» prevedeva le due forme di coercizione, l'aborto, essendo considerato un delitto pubblico «contro la vita dei cittadini», si connotava come un crimine di esclusiva competenza secolare,³² lo stesso valeva per il *maleficium* – il danno subito da persone o animali, in seguito all'azione di una strega o, più raramente, di uno stregone – che, secondo le norme statali, doveva essere punito in via esclusiva dai tribunali secolari. Ciononostante l'apostasia nei confronti del diavolo, la partecipazione al sabba e l'utilizzo di *res sacrae* – i cosiddetti reati diabolici che solitamente accompagnavano il maleficio – erano un indizio di un grave sospetto d'eresia. Quest'aspetto fu sottolineato dai consultori che si occuparono delle sovrapposizioni di competenze relative ai crimini imputati a Margherita Ferretti. Nel 1740 la donna si trovava nelle forze del provveditore di Asola, che aveva avviato un procedimento nei suoi confronti per presunti malefici commessi ai danni di alcuni bambini. Per i consultori sarebbe stato più corretto rimettere Margherita anche alla giurisdizione del foro delegato, al fine di indagarne la coscienza.³³

Uno tra gli ultimi episodi in cui fu applicata la dottrina di misto foro ebbe per protagonista Domenico Zanona, un soldato dalmata accusato di aver invocato il diavolo, di apostasia e di aver scagliato a terra una particola consacrata. In un consulto intitolato «in materia criminale di misto foro», i giuristi sostennero la necessità di far processare l'uomo dai due fori concorrenti (Sant'Uffizio e Consiglio dei Dieci).³⁴ A dire il vero, in materia di abusi sacramentali, gli esperti in diritto spesso erano chiamati a misurarsi con una cultura popolare nella quale gli atti di miscredenza erano devianze inconsapevoli, dovute a eccessi di devozione e all'utilizzo di oggetti che rappresentavano i veicoli di una religiosità «personalizzata». Il 19 agosto 1757 si pronunciarono sull'abuso sacramentale compiuto da una «bovara», una donna semplice, «rude ed agreste», la quale aveva confessato pubblicamente di conservare una particola consacrata in un breviario. Pur considerando la buona fede della contadina, i consultori suggerirono di rimetterla al giudizio dei due fori concorrenti.³⁵

Nel corso del Settecento, tra i crimini contro la pubblica morale, il furto sacrilego rappresentava una vera e propria spina nel fianco delle autorità della Repubblica: si trattava di una pratica piuttosto diffusa, soprattutto in terraferma, come si evince dalle numerose denunce disseminate tra le filze criminali del Consiglio dei Dieci. Il 18 agosto 1747 toccò al già citato

³¹ P. Sarpi, il consulto *Sopra l'Officio dell'Inquisizione*, pp. 125-126, capi XXIV, XXV. In particolare per quanto concerne la giurisdizione sulla stregoneria e i reati diabolici nei territori della Repubblica di Venezia vedi F. Veronese, *La giurisdizione sulla stregoneria e sui reati diabolici nella Repubblica di Venezia (XVIII secolo)*, di prossima uscita in «Società e Storia».

³² Su questo proposito cfr. lo schema dei delitti compilato in occasione del riordino della materia penalistica veneziana, vedi ASVe, *Consultori in iure*, 476, cc. non numerate, schema *Delitti pubblici*.

³³ ASVe, *Consultori in iure*, 209, c. 297r, 2 agosto 1740. Sul maleficio vedi O. Di Simplicio, *L'autunno della stregoneria. Maleficio e magia nell'età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005; *Idem*, *Patto col demonio*, in DSI, III, p. 1177.

³⁴ Su Domenico Zanona vedi ASVe, *Consultori in iure*, 227, cc. 308 r e seguenti e *Ivi*, cc. 378 r e seguenti, consulti di fra Enrico Fanzio, rispettivamente 13 marzo e 7 luglio 1759.

³⁵ Il consultore, infatti, conformandosi alla consuetudine e facendo prevalere le ragioni del diritto, precisò: «il caso vien ad essere di foro misto, cioè competente così al Sant'Uffizio circa il sospetto d'eresia, come alla Serenità vostra per quanto concerne l'abuso della cosa più santa che abbia la religione cattolica». ASVe, *Consultori in iure*, 227, carte 45r-46 r, consulto di fra Enrico Fanzio, 19 agosto 1757.

fra Paolo Celotti pronunciarsi sull'asportazione di un ostensorio, «tre vasi degl'oli santi», i soldi delle elemosine e una pisside con la dispersione delle particole in essa contenute avvenuto a Povoletto in Friuli. Questo furto, poiché erano state rubate delle ostie consacrate, era caratterizzato da un evidente sospetto d'eresia e pertanto il colpevole doveva rispondere delle sue colpe in due tribunali distinti.³⁶ La situazione appariva meno ingarbugliata riguardo ai reati sessuali come lo stupro, l'incesto e la sodomia, per i quali solitamente erano competenti i tribunali penali di stato. In ogni caso, come avveniva per gli altri crimini di misto foro, qualora vi fosse stato il sospetto di *error intellecti* come avveniva quando l'azione era accompagnata da proposizioni ereticali, il caso sarebbe stato rimesso anche al Sant'Uffizio benché questo avvenne raramente nel corso del Settecento. Tra gli sporadici casi va annoverato quello relativo a Marco Todesco, denunciato per aver deflorato «con forza» sua cugina e per averle detto che il commercio carnale tra parenti non fosse peccato e che pertanto non fosse tenuta a confessarsi; anche in questo caso i consultori suggerirono la formazione di due processi distinti, il primo delegato dal Consiglio dei Dieci al Reggimento di Brescia, il secondo sulle massime ereticali proferite dall'imputato, da tenersi nella sede inquisitoriale della stessa città.³⁷

Un'istituzione dalle armi spuntate

Nei territori della Repubblica di Venezia l'Inquisizione fu sempre considerata un tribunale straniero, tollerato ma guardato con una certa dose di sospetto dalle magistrature secolari, che ne avevano limitato le facoltà sin dal suo insediamento. I giudici di fede, infatti, dovevano attenersi alla rigida normativa procedurale fissata nel *capitolare*; dopodiché, come ho già avuto modo di spiegare, vi era la delicata questione delle competenze, sempre difficile da sciogliere. Questi problemi si amplificarono nel corso del XVIII secolo, con la conseguenza che la sovranità del sacro tribunale fu notevolmente ridimensionata. Un esempio indicativo è rappresentato dalle massime ereticali proferite dai sacerdoti per adescare le penitenti, un reato che fu progressivamente eliminato dal raggio d'azione del sacro tribunale. Per rientrare nell'orbita giudiziaria del Sant'Uffizio, infatti, le massime dovevano essere pronunciate solo durante l'atto della confessione, non un secondo prima né uno dopo.

Sempre più frequentemente i consultori settecenteschi addebitarono questo crimine alla malizia maschile e alla volontà di ingannare donne semplici: nei tentativi di seduzione non rilevavano l'indizio d'eresia ma solo lo scandalo.³⁸ Dall'esame dei consulti, infatti, si rileva progressivamente mano a mano che ci si avvicina alla metà del secolo, un'insofferenza crescente da parte delle autorità statali nei confronti del Sant'Uffizio. Probabilmente alcuni conflitti erano dettati anche dalle antipatie personali tra gli inquisitori locali e i rettori e spesso alcune controversie erano risolte direttamente *in loco*. L'inquisitore di Udine, fra Carlippolito Baratti, informò la Congregazione del Sant'Uffizio dei problemi incontrati nell'ottenere l'assistenza secolare nel processo contro Domenico Paulone di Sequals. Quest'ultimo, nell'aprile del 1747, si era presentato spontaneamente in tribunale confessando di aver proferito bestemmie ereticali; nell'occasione – godendo del privilegio concesso agli *sponte*

³⁶ Sul caso specifico cfr. ASVe, *Consultori in iure*, 216, cc. 292 r-293 v; ACAU, *Sant'Uffizio*, 1340, c. non numerata, 15 luglio 1747.

³⁷ ASVe, *Consultori in iure*, 202, c. 61r-v, consulto di fra Paolo Celotti, 15 dicembre 1715.

³⁸ Sul reato di *sollicitatio ad turpia* e sulle circolari emanate dalla Congregazione del Sant'Uffizio in materia vedi G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, pp. 98, 99.

comparentes – se l'era cavata con la comminazione delle consuete penitenze salutari. Lo stesso inquisito però, solo alcuni mesi dopo la spontanea deposizione resa nelle aule del Sant'Uffizio, era ricaduto nello stesso errore: alcune denunce giunte nel tribunale della fede ne confermavano la recidività. Fra Carlippolito Baratti si era sentito in dovere di avviare un procedimento contro il blasfemo e per agire in conformità delle leggi aveva chiesto al luogotenente di prestargli la debita assistenza. La richiesta era stata inoltrata per ben tre volte, sino a che il luogotenente, che evidentemente non aveva intenzione di presenziare al processo, aveva ribattuto che per processare i blasfemi vi era la magistratura degli Esecutori sopra la Bestemmia. A niente erano serviti i tentativi di convincerlo, sebbene l'inquisitore si fosse appellato anche alla corretta applicazione della *praeventio*.³⁹

Come ho già anticipato le controversie sulle competenze diminuirono nettamente quando mutò il clima durante la stagione delle riforme. Quest'aria si respira soprattutto nei consulti di Antonio di Montegnacco, che giunse persino a porre in dubbio lo stesso concetto di eresia.⁴⁰ Il consultore, inoltre, sostenne più volte la necessità di restringere il campo d'azione inquisitoriale proponendo di attribuire al foro secolare la giurisdizione esclusiva su determinati crimini di misto foro come il furto sacrilego e le «stregherie». Non solo: ripropose «in termini categorici» le limitazioni cui era soggetto il Sant'Uffizio nei territori della Repubblica di Venezia, fra le quali rientrava l'annosa questione della censura libraria. Rispetto alla denuncia di un carmelitano che portava con sé «alcuni libretti e carte» dal sapore esoterico e all'arresto dello stesso da parte del Consiglio Dieci, Montegnacco espresse dubbi sulla condizione dell'accusato. Il carmelitano era già stato processato dal Sant'Uffizio in altri stati, per tale motivo era stato sospeso dalla celebrazione della messa e dei sacramenti; pur avendo ottenuto il permesso di recarsi a Padova, per visitare la basilica di Sant'Antonio, vagava da solo senza seguire un itinerario preciso. Probabilmente, scrisse il consultore, si trattava di un uomo «leso nella fantasia» e non di un miscredente, né tanto meno di un negromante. Le opportune indagini dovevano quindi essere compiute dagli Esecutori contro la Bestemmia o dai Provveditori sopra ai Monasteri; l'aspetto singolare del consulto deriva dal fatto che il giurista non contemplò nemmeno l'ipotesi di rimettere il carmelitano al Sant'Uffizio.⁴¹

Di lì a poco non vi sarebbero più stati motivi di controversie: il Sant'Uffizio divenne un'istituzione quasi impotente, fortemente indebolita dalle restrizioni applicate durante la stagione delle riforme.⁴² In pratica l'Inquisizione diventò un avversario disarmato e pronto alla sconfitta, che sarebbe giunta inesorabile intorno al 1797, con la definitiva abolizione delle sedi inquisitoriali nei territori della Repubblica di Venezia.

³⁹ ACDF, *St. St. GG 4-f (Inquisizione di Udine)*, c. non numerata, lettera dell'inquisitore di Udine Carlippolito Baratti alla Congregazione del Sant'Uffizio, 11 settembre 1748.

⁴⁰ Su Antonio di Montegnacco vedi A. Scala, *Antonio di Montegnacco e i Consultori in iure friulani*, «Annali di Storia Moderna e Contemporanea», XII, 2006, pp. 267-301.

⁴¹ ASVe, *consultori in iure*, 235, cc. non numerate, 26 aprile 1756.

⁴² Sulle riforme settecentesche in materia di Sant'Uffizio vedi M. Peruzza, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche: il caso veneziano*, pp. 139-186.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.giornaledistoria.net.

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.giornaledistoria.net o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.giornaledistoria.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo redazione@giornaledistoria.net, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.